Enti sportivi e sospensione dei versamenti per i mesi di gennaio e febbraio: arrivano i chiarimenti dell'INAIL

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 36 ss., della L. 178/2020) ha concesso la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali inerenti ai rapporti di lavoro subordinato dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 per associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che partecipano a competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, provvedimento su cui ci siamo soffermati in Arsea Comunica n. 2 del 8/01/2021
Dopo la l'INPS con la nota del 5/2/2021 n. 16, analizzato in Arsea Comunica n. 17 del 6/02/2021, anche l'INAIL (Circolare n. 7 del 11/2/2021) interviene per offrire alcuni chiarimenti.

L'Istituto ricorda che la disposizione citata ha disposto che dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria tra cui rientra il versamento del premio di autoliquidazione 2020/2021. L'INAIL riconosce che rientrano nella sospensione le rateizzazioni da dilazioni di pagamento ma non quelle derivanti dalla sospensione dei contributi in seguito al periodo emergenziale (art. 97, DL 104/2020).

Quali sono gli adempimenti, e le relative scadenze, da osservare?

1) in caso di **comunicazione di riduzione delle retribuzioni** (riduzione del presunto ex art. 28, comma 6, del DPR 1124/1965), rimane la scadenza del **16 febbraio 2021** non essendo prevista alcuna sospensione;

2) per godere della sospensione del versamento, i soggetti interessati devono presentare **apposita comunicazione entro il 1° marzo 2021** nella quale va specificata la natura del beneficiario della sospensione (se FSN, EPS o a.s.d./s.s.d.) e va dichiarato che il beneficiario opera nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, specificando la competizione sportiva a cui prendono parte. La comunicazione deve essere effettuata il servizio online Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati per eventi eccezionali, disponibile fino al 1° marzo sul sito dell'INAIL;

3) **i versamenti sospesi sono effettuati**, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021,** rinviato al 31 in quanto festivo, **o mediante rateizzazione** fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo. In questo secondo caso il versamento della prima rata deve avvenire entro il 30 maggio 2021 (comma 37 dell'art. 1, L. 178/2020);

4) **la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione INAIL 2020/2021** (art. 28, co. 4, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 11245) deve essere trasmessa **entro il 31 maggio** esclusivamente tramite il servizio Alpi online, che sarà disponibile dal 10 maggio 2021 al 31 maggio 2021 sul sito dell'INAIL nella sezione Autoliquidazione;

5) la **domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione** (ex art. 23 DM 27/2/2019 per gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell'anno 2020), deve essere trasmessa **entro il 31 maggio** utilizzando il servizio online "Riduzione per prevenzione" disponibile dal 10 al 31 maggio 2021 sul sito dell'INAIL alla sezione Denunce.

Arsea Comunica n. 17 del 15/02/2021

Lo staff di Arsea